



Città metropolitana
di Venezia

Area Patrimonio edile
Servizio Edilizia: Zona Nord

Committente : Città metropolitana di Venezia

Lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI COMPETENZA ANNO 2024 UBICATI
NELLA ZONA NORD

Descrizione: Schema di Contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

Mestre, 08.01.2024

Il Progettista

Arch. Anna Chiara Zilio



Città metropolitana di Venezia

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale Aut.
Agenzia delle
Entrate n.
97271/2016
€

CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori pubblici di “MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI
COMPETENZA ANNO 2024 UBICATI NELLA ZONA NORD” (VE)

CUIL80008840276202400007 – CIG)

Scrittura privata

- da una parte:

Nicola Torricella, nato a Portogruaro (VE) il 21 febbraio 1975 e domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Venezia, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Città metropolitana, codice fiscale numero 80008840276, “Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante” 0000242008, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche “Città metropolitana”. L’ing. Nicola Torricella, competente nella sua qualità di dirigente a stipulare i contratti per conto della “Città metropolitana” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. numero 267/2000, dell’art. 28 dello statuto della Città metropolitana di Venezia, dell’art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Sindaco metropolitano 30 dicembre 2021 numero 89, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale numero n. 3237, protocollo numero 73945 e numero n. 3719, protocollo numero 80486;

- dall'altra parte:

il sig., nato a (..), il 19.., il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., con sede legale in (.....), Via, cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n., capitale sociale euro

...../00 (€) interamente versato, data di iscrizione
....., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.
....., annotata con la qualifica di, nella sezione speciale
in data La suddetta impresa/Società nel contesto dell'Atto verrà
chiamata, per brevità, anche "Appaltatore".

(se invece la parte è un procuratore) il sig. , nato a
..... (.), il 19.., residente a(.), in Via
....., cap., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto
della impresa/società, con sede legale in(.), Via
....., cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di
Commercio di n....., capitale sociale euro/00
(€) interamente versato, data di iscrizione,
Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A., in forza di procura
rilasciata dal legale rappresentante di, sig.
..... , con scrittura privata autenticata dal Notaio dott., rep.,
del 20., registrata all' Ufficio di, in data al n.....
serie che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo
stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub ".." per formarne parte integrante e
sostanziale.

(in caso di RTI) il sig. interviene nel presente Atto in nome e per
conto di, società capogruppo del raggruppamento
temporaneo di imprese con:

-, con sede in (.), Via n..., cap.,
capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero
d'iscrizione del Registro delle Imprese di , data di iscrizione ..

....., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

-, con sede in (..), Via n... , cap., capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di, data di iscrizione ..

....., Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio dott., rep., del ..

....., registrata all'Ufficio di , in data..... al numero serie .. che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell'Atto anche “Appaltatore”.

PREMESSO

- che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
- al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisca le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- che l'esecuzione dei lavori per il compimento dell'opera pubblica denominata

“.....
.....”

è stata definitivamente aggiudicata all’“Appaltatore” con determinazione del dirigente dell’Area Patrimonio Edile - Servizio Edilizia: Zona Nord numero del
....., protocollo numero, esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione, sulla base della comunicazione dell’Area gare e contratti del, protocollo numero, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i.;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall’art. 111 comma 1 del D. Lgs. numero 36/2023 e s.m.i.;

- (solo per società di capitali) che l’“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all’inesistenza o meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all’inesistenza o meno di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall’ “Appaltatore”, come allegato, alla nota del ..
....., acquisita al protocollo della “Città metropolitana” in data
..... al n.....;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall’art. 90 del D.Lgs. numero 36/2023 e s.m.i., con le modalità indicate dal comma 1 lett. c) del medesimo articolo, come risulta dalle note protocollo numeri _____ in data

_____ e che è decorso, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.

Lgs. numero 36/2023 e s.m.i., il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data _____, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto; (NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO PER I CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 3, SOTTO LE SOGLIE DI ALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A E B)

- che è stato redatto processo verbale di consegna dei lavori in data;

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di in data, documento numero, dal quale risultano la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- (ipotesi A) che il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, la "Città metropolitana" recederà dal contratto;

- (ipotesi C) che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

- (ipotesi D) che ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di;

- (ipotesi E)) che la "Città metropolitana" ha acquisito in data, prot. n.

....., attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, la “comunicazione antimafia” rilasciata, ai sensi dell’articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con la quale si comunica che a carico della società/impresa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art 67 del medesimo decreto legislativo;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL’APPALTO)

1. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione dei lavori, a misura/a corpo/parte a corpo e parte a misura, dell’opera pubblica denominata “MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI COMPETENZA ANNO 2024 UBICATI NELLA ZONA NORD” (VE)”, come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL’“APPALTATORE” E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto di cui all’articolo 2 alle condizioni, patti e modalità previsti:

a. dai seguenti documenti ed elaborati, parte del progetto definitivo-esecutivo,

approvato con decreto del Sindaco metropolitano numero 54 del 12/10/2023
protocollo numero 69690, esecutivo:

- capitolato speciale d'appalto, parte 1° e parte 2° (allegato al presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale sua parte integrante e sostanziale sub ..);
- elenco descrittivo delle voci di lavoro (allegato al presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale sua parte integrante e sostanziale sub ..) (solo nel caso di offerta a prezzi unitari e qualora la lista contenga la descrizione sintetica delle voci di lavorazione);

- cronoprogramma;
- planimetrie;
- ecc.

- elenco dei prezzi unitari/lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori presentata dall'“Appaltatore” in sede di gara (allegato al presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e a titolo di computo estimativo metrico, quale sua parte integrante e sostanziale sub ..);
- b. dal piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto in data 2024, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e trasmesso alla “Città metropolitana” come allegato alla nota del 2024, acquisita al protocollo generale della “Città metropolitana” in data 2024 al numero.....;
- c. dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D. Lgs. numero 81/2008 consegnato dall'“Appaltatore” alla “Città metropolitana” come allegato alla nota del, acquisita al protocollo generale della “Città metropolitana” in data

..... al numero

2. Le Parti sottoscrivono, per piena conoscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della “Città metropolitana”.

3. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il **D. Lgs. numero 36/2023** e s.m.i., il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, per le parti ancora in vigore, e il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)

1. La “Città metropolitana” pagherà all’“Appaltatore”, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di/00 euro (€,00), cui vanno aggiunti 480/30 euro (€. Quattrocentottanta/30) per i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto, e 0/00 euro (€ zero/00) per lavori in economia, per un totale complessivo di/00 euro (€,00), oltre I.V.A nella misura di legge.

2. La “Città metropolitana” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato a misura / a corpo / parte a corpo e parte a misura.

SE STIPULATO A MISURA

Essendo il contratto stipulato a misura, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il prezzo delle prestazioni può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'“Appaltatore”, costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l'“Appaltatore” ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera.

SE STIPULATO A CORPO

Essendo il contratto stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o diminuzione secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

4. Qualora la “Città metropolitana”, per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43 comma 8 del D.P.R. 207/210 ai fini delle varianti e delle modifiche non sostanziali disposte ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'“Appaltatore” in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 189

del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

7. La “Città metropolitana” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”.

8. La “Città metropolitana” dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore”, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – San Marco 191.

9. L’“Appaltatore” informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig., al quale la “Città metropolitana” effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall’incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla “Città metropolitana”.

10. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla “Città metropolitana”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Città metropolitana” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

11. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con la determinazione dirigenziale numero del 2016, protocollo numero, (impegno numero).

12. La “Città metropolitana” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa

citata al comma 11, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

13. La "Città metropolitana" informa l'"Appaltatore" che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l'obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: (viabilità 7OBCBE) (edilizia 3M8OCE).

ARTICOLO 5

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. A tal fine, in particolare:

- si impegna a comunicare alla "Città metropolitana, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati;
- si impegna a trasmettere alla Città metropolitana copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. L'"Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione alla "Città

metropolitana” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.

ARTICOLO 6

(TERMINI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data....., per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 7

PENALE PER I RITARDI E PREMIO DI ACCELERAZIONE)

1. Ai sensi dell’art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo zero virgola tre per mille (0,3‰) e l’uno per mille (1‰) dell’ammontare netto contrattuale, da determinare, in base all’insindacabile valutazione del R.U.P., in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la “Città metropolitana” di risolvere il contratto in danno

dell'“Appaltatore”.

2. Qualora la predetta ultimazione finale , di cui all'art.6 del presente contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'“Appaltatore” è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari ad euro(da calcolare sulla base degli stessi criteri previsti al punto 1)

ARTICOLO 8

(PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA) – BANDI PNRR

In caso di inadempimento dell' “Appaltatore” agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 bis ovvero al comma 4 dell'art 47 del D.L.77/2021 è comminata una penale pari al% dell'importo contrattuale

ARTICOLO 8 (DA ADEGUARE NUMERAZIONE SUCCESSIVA IN CASO DI INSERIMENTO ART 8 PRECEDENTE)

(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è prevista la corresponsione in favore dell'“Appaltatore” dell'anticipazione da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

2. L'“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di/00 euro (€.,00).

3. I pagamenti in acconto avverranno con le modalità indicate dall'art. 125 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. **(BANDI E LETTERE D'INVITO DAL 01.02.2022)**

4. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge (a titolo

esemplificativo acquisizione DURC, emissione fattura, verifiche di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973) dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

5. All'esito positivo del collaudo/certificato di esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'“Appaltatore”; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

6. il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile .

ARTICOLO 9

(PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. L'“Appaltatore”, una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla data della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso il suddetto programma dovrà essere presentato alla “Città metropolitana” entro venti (20) giorni dalla data di stipula del contratto. Il Capitolato Speciale d'appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera “__”, contiene in dettaglio i contenuti del suddetto programma. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all'articolo del presente contratto.

Oppure

1. Le parti prendono atto che l'“Appaltatore” ha presentato prima della consegna dei lavori il programma di esecuzione secondo le modalità previste nel Capitolato speciale

d'Appalto, già allegato al presente Atto, sotto la lettera "A".

ARTICOLO 10

(SOSPENSIONI DEI LAVORI)

1. La "Città metropolitana" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni e le riprese dei lavori l'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera "___".

ARTICOLO 11

(CONTROLLI)

1. Durante il corso dei lavori la "Città metropolitana" potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'"Appaltatore" circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R. 207/2010.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla "Città metropolitana" nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'"Appaltatore" stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'"Appaltatore", né alcuna preclusione in capo alla "Città metropolitana".

ARTICOLO 12

(SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che per il collaudo si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.e che fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 116, comma 7, del D. Lgs. 36/2023 trovano applicazione per il collaudo le disposizioni di cui al titolo X del DPR 207/2010.

ARTICOLO 13

(PROTOCOLLO DI LEGALITA’) (bandi/lettere d’invito dal 15/06/2020)

1. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto in Venezia in data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione Provincie del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione dirigenziale del Segretario Generale reggente n. 1352 del 15 giugno 2020, prot. n. 29812, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 14

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione, per la risoluzione e il recesso del presente contratto, gli articoli 122 e 123 del D.Lgs. numero 36/2023 e s.m.i e l’articolo 92 del D. Lgs. 81/2008.
2. (antimafia ipotesi A) La “Città metropolitana” recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.
3. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile

2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Venezia. La “Città metropolitana”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all’“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Città metropolitana” procederà all’applicazione della penale di cui all’articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e all’incameramento della cauzione definitiva. La “Città metropolitana” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. In relazione alle previsioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l’“Appaltatore” ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della “Città metropolitana”, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbia esercitato, nei confronti dell’“Appaltatore”, poteri autoritativi o negoziali per conto della “Città metropolitana”. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla “Città metropolitana”, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

ARTICOLO 15

(MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che

eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.

2. L'“Appaltatore” accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 16

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. numero 36/2023 e s.m.i., “garanzia definitiva”, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero, in data .. 20.., stipulata conS.p.A., Agenzia, per/00 euro (€00).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall'“Appaltatore” in data .. 20.., registrata al protocollo della “Città metropolitana” il .. 20.. al numero Detta polizza è conservata agli atti della “Città metropolitana”.

3. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. numero 36/2023 e s.m.i., come risulta dalla copia dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici numero, emessa in data dalla società oppure in quanto trattasi di micro/piccola/media impresa, ai sensi dell' art. 106, comma 8, del D.Lgs. numero 36/2023 e s.m.i. . L'importo della cauzione è ridotto di un ulteriore venti per cento (30%) in quanto l'“Appaltatore” è in possesso della certificazione ISO 14001

come risulta dal certificato n. emesso in data e scadenza

4. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 117 comma 8 del D. Lgs. numero 36/2023 e s.m.i..

5. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la “Città metropolitana” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l’“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Città metropolitana” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 117, comma 8, del D.Lgs. numero 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 17

(POLIZZA ASSICURATIVA)

1. La “Città metropolitana” prende atto che l’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. numero 36/2023 e s.m.i., ha stipulato polizza assicurativa numero, in data .. 20..., con S.p.A., Agenzia di, per un massimale di 15.000/00 euro (€ quindicimila,00) per danni ad impianti ed opere, di 10.000/00 euro (€ diecimila,00) per danni agli impianti ed opere preesistenti, e di 5.000/00 euro (€ cinquemila,00) per demolizioni e sgombero.

2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di 1.500.000/00 euro (€ unmilione cinquecentomila,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall'“Appaltatore” in data 20.., registrata al protocollo della “Città metropolitana” il 20.. al numero Detta polizza è conservata agli atti della “Città metropolitana”.

OVVERO

1. L'“Appaltatore”, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, deve trasmettere la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, comma 10, del D. Lgs. numero 36/2023 e s.m.i. per un massimale pari all'importo del contratto di 15.000/00 euro (€ quindicimila,00) per danni ad impianti ed opere, di 10.000/00 euro (€ diecimila,00) per danni agli impianti ed opere preesistenti, e di 5.000/00 euro (€ cinquemila,00) per demolizioni e sgombero.
2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale 1.500.000/00 euro (€ unmilione cinquecentomila,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 18

(SUBAPPALTO) (A DECORRERE DALL'1.11.2021)

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e delle altre disposizioni di legge in materia, tenuto conto che non potranno essere oggetto di subappalto le prestazioni o lavorazioni indicate all'art. ____ del capitolato speciale d'appalto fra quelle che debbono necessariamente essere eseguite a cura dell'aggiudicatario.
2. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 119, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, la “Città metropolitana” non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore

o cottimista verranno effettuati dall'“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere al
alla “Città metropolitana”, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti
ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la
“Città metropolitana” sospende il successivo pagamento a favore dell' “Appaltatore”.

ARTICOLO 19

(OBBLIGHI DELL'“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signor dichiara che l'“Appaltatore” applica ai propri lavoratori
dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settoreed
agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi,
assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 20

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999,
numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di
cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a quindici, **ovvero** che
l'“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero
68, come risulta dal certificato del , rilasciato dalla Provincia/Città
metropolitana di

ARTICOLO 21

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La “Città metropolitana” dà atto che l'“Appaltatore” è in regola con gli

adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL/INPS_..... richiesto in data, con scadenza validità il

ARTICOLO 22

(DOMICILIO DELL'“APPALTATORE”)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo

ARTICOLO 23

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali di/00 euro (€00) sono a carico dell'“Appaltatore” che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia IBAN: IT69T0200802017000101755752.

ARTICOLO 24

(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131.

ARTICOLO 25

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Il **dirigente** ing. Nicola Torricella informa l'“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è la “Città metropolitana” stessa quale entità organizzativa complessiva.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: articolo 3

(Obblighi dell'“Appaltatore” e documenti facenti parte del contratto), articolo 4 (Corrispettivo dell'appalto), articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 6 (Termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori), articolo 7 (Penale per i ritardi), articolo 13 (Risoluzione e recesso del contratto), articolo 17 (Subappalto), articolo 18 (Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti).

Il presente atto viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale i cui certificati, rilasciati per il sig. _____ da _____, scadenza _____, e per l'ing. Nicola Torricella da InfoCert Firma Qualificata 2, scadenza 09.11.2023, risultano validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.